



INDICE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Piccoli Trattenimenti Musicali senza Ballo

Art. 4 - Caratteristiche dei Locali e Modalità di Esercizio dei Piccoli Trattenimenti

Art. 5 - Autorizzazione Esercizio Piccolo Trattenimento non Configurante Pubblico Spettacolo

Art. 6 - Autorizzazione di Polizia Amministrativa per l'Esercizio Pubblico Trattenimento o Spettacolo

Art. 7 - Istanza per l'ottenimento della Autorizzazione di Polizia Amministrativa Artt. 68 e 69 TULPS .

Art. 8 - Controlli

Art. 9 - Sanzioni

Art. 10- Norme Finali

**Comune di
Sant'Elena
(Padova)**

INTRATTENIMENTI

MUSICALI E

DANZATI IN

PUBBLICI ESERCIZI

Linee

Guida



ART. 1- OGGETTO

1. Il presente elaborato ha la presunzione di recare la disciplina dei piccoli trattenimenti spettacolari, effettuabili presso pubblici esercizi autorizzati ai sensi dell'art.86 del TULPS, aventi la mera finalità di allietare la clientela;

2. Il presente documento opera una distinzione tra piccoli trattenimenti musicali senza ballo soggetti a semplice comunicazione aventi carattere complementare, estemporaneo, marginale, occasionale, non configuranti attività di pubblico spettacolo, e i trattenimenti di pubblico spettacolo in senso stretto, soggetti al rilascio dell'autorizzazione di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S.;

ART. 2 - FINALITA'

1. Al fine della tutela della quiete pubblica e del riposo del vicinato, i piccoli trattenimenti musicali a carattere di complementarietà e temporaneità, quali diffusione di musica d'accompagnamento, piccolo piano bar, altro piccolo e, comunque scarsamente significativo, intrattenimento musicale e spettacolare in genere, non rientranti nella casistica del pubblico spettacolo, espletati all'interno e all'esterno dei pubblici esercizi sono soggetti a preventiva Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), presentata all'Ente e possono essere effettuati su tutto il territorio comunale per non più di 40 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, nel rigoroso rispetto dell'orario giornaliero che sarà determinato con Ordinanza del Sindaco, all'interno delle seguenti fasce orarie:

- mattina dalle ore 9,00 alle ore 12 30
- pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 20.00
- sera dalle ore 20.30 alle ore 24.00

ART. 3- PICCOLI TRATTENIMENTI MUSICALI SENZA BALLO

1. L'esercizio di piccoli spettacoli od intrattenimenti senza ballo, esercitati all'interno di pubblici Esercizi non deve mai configurare una distinta attività svolta in forma imprenditoriale.

2. L'esercizio di piccoli spettacoli od intrattenimenti **configura una distinta attività svolta in forma imprenditoriale**, rispetto a quella di pubblico esercizio, quando:

a) vi è un'organizzazione, ossia utilizzo di appositi locali all'interno dell'esercizio o porzione degli stessi oppure presenza di apposite o speciali strutture od attrezzature (predisposizione di una superficie per l'esecuzione, l'ascolto o la partecipazione da parte del pubblico; la presenza di divanetti od altre strutture per lo stazionamento del pubblico conformati in modo da creare una apposita area; la presenza di impianti di amplificazione, trasmissione, proiezione, postazioni per conduttori od animatori), utilizzo di apposito personale; presenza di artisti;

b) vi è una ricorrenza periodica (cadenza settimanale, mensile od anche legata alla stagionalità); non deve essere considerata ricorrenza periodica qualora gli



spettacoli od intrattenimenti si svolgono saltuariamente oppure in occasione di alcune festività come il Carnevale, San Silvestro, festeggiamenti locali, patronali oppure manifestazioni tradizionali);

c) vi è la richiesta del pagamento di un corrispettivo nelle varie forme previste, prevedibili od occulte quali: biglietto di ingresso, sottoscrizione per un'affiliazione od abbonamento, obbligo di consumazione, sovrapprezzo sulle consumazioni;

d) richiamo pubblicitario al di fuori del locale e delle sue pertinenze mediante manifesti, interventi su mass media, social, biglietti di invito;

3. Non necessariamente gli aspetti sopra menzionati di cui alle lettere a), b), c) e d) devono essere presenti tutti contemporaneamente per configurare un'attività di pubblico spettacolo.

E' sufficiente, infatti, la ricorrenza anche solo di uno o di alcuni di questi per far scattare i presupposti dell'imprenditorialità.

4. L'autorizzazione di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S. integra anche la possibilità di installare apparecchi televisivi, di diffusione sonora e di immagini, juke box o karaoke, considerando tutto ciò come attività accessoria avente mera funzione di allietare la clientela, senza necessità di effettuare alcuna comunicazione al Comune di Sant'Elena o munirsi di alcuna autorizzazione ulteriore.

5. Al di fuori dei casi previsti dai commi 2 e 4 (TV, radio, juke box, karaoke) si intendono **inclusi** nella definizione di **piccoli trattenimenti** musicali senza ballo:

a) **l'effettuazione di spettacoli**, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali nell'esposizione di opere artistiche, nella presentazione di libri, nell'effettuazione di conferenze e manifestazioni similari;

b) **l'effettuazione di trattenimenti**, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico può attivamente partecipare, fatta salva l'esclusione di trattenimenti danzanti.

6. L'effettuazione degli spettacoli e dei trattenimenti di cui al comma 5 deve essere preventivamente autorizzata dal Comune di Sant'Elena e deve comunque avvenire in modo da non configurare l'attivazione di un locale di pubblico spettacolo, ovvero, nel rispetto delle condizioni di cui al successivo art. 4.

7. E' esclusa, per i pubblici esercizi, la possibilità di effettuare attività di spettacolo e trattenimento diverse da quelle di cui al comma 5, salvo che:

a) l'esercente sia munito di licenza di cui all'art. 68 e 69 del T.U.L.P.S.;

b) il locale sia dotato della prescritta agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S.;

ART. 4 - CARATTERISTICHE DEI LOCALI E MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI PICCOLI TRATTENIMENTI

1. Il piccolo trattenimento, come definito all'art. 3, non deve mai configurare l'attivazione di un locale di pubblico spettacolo.



2. L'esercizio del piccolo trattenimento deve configurarsi come un'attività di spettacolo e trattenimento che sia svolta entro i limiti e secondo le modalità di seguito indicate:

a) **afflusso delle persone:** è consentito un afflusso di non oltre 100 persone, da intendersi come presenza massima di clienti all'interno dell'esercizio di somministrazione, compatibilmente con le dimensioni che ne determinano la capienza di cui alla successiva lett. b);

b) **capienza del locale:** è assunto come limite di affollamento massimo consentito il vincolo di 0,7 persone per metro quadrato di superficie di somministrazione al chiuso e di 1,2 persone per metro quadrato di superficie di somministrazione in aree esterne;

c) **utilizzo degli spazi:** l'attività di spettacolo e trattenimento deve comunque avvenire nell'ambito degli spazi qualificati come superficie di somministrazione dell'esercizio e non deve implicare la realizzazione di strutture particolari, quali pedane e palchi o una diversa collocazione delle attrezzature di sosta, quale la sistemazione a platea delle sedie, né destinare in tutto o in parte gli spazi medesimi ad esclusivo o prevalente utilizzo dello spettacolo o del trattenimento, mediante la realizzazione di apposite sale.

d) **ingresso gratuito:** l'ingresso all'esercizio deve essere mantenuto gratuito e pertanto, il pubblico deve potere accedere liberamente, fatti salvi i limiti di cui alle precedenti lett. a) e b), indipendentemente dalla presenza di attività di spettacolo e trattenimento;

e) **divieto di maggiorazione dei prezzi:** è vietata qualsiasi maggiorazione del prezzo delle consumazioni rispetto ai prezzi normalmente praticati dall'esercizio;

f) **complementarietà dell'attività di spettacolo e trattenimento:** l'attività di spettacolo e trattenimento deve in ogni caso mantenersi complementare rispetto all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e più in generale di pubblico esercizio ed a tal fine, debbono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- è vietata la pubblicizzazione degli avvenimenti di spettacolo e trattenimento disgiuntamente dalla pubblicizzazione inerente l'attività di somministrazione e più in generale di pubblico esercizio;
- l'esercizio dell'attività di spettacolo e trattenimento è consentito entro i limiti orari che potranno essere stabiliti nell'ambito dell'ordinanza sindacale con la quale è fissata la disciplina degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande e, comunque, non è mai consentito l'utilizzo dell'esercizio di somministrazione ai soli fini di attività di spettacolo e trattenimento;
- il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti bevande, e più in generale del pubblico esercizio, mantiene in ogni caso la piena



responsabilità, agli effetti del rispetto delle norme vigenti, in ordine alla effettuazione delle attività di trattenimento e di spettacoli;

g) occasionalità e temporaneità delle attività di spettacolo e trattenimento:

l'effettuazione delle attività di spettacolo e trattenimento, svolte all'interno dei locali di somministrazione, qualora comportino l'effettuazione di attività soggette alla disciplina in materia di inquinamento acustico, non può superare il limite di 30 (trenta) serate per ogni anno solare e per non più di due volte nel corso della stessa settimana, oltre alla serata del 31 dicembre, ed è subordinata a preventiva comunicazione al Comune per consentire l'attività di vigilanza ed è soggetta alla normativa sugli orari eventualmente stabilita con ordinanza sindacale.

3. I trattenimenti musicali e l'uso degli impianti di diffusione sonora all'interno e all'esterno dei pubblici esercizi devono cessare inderogabilmente alle ore 24.00 e devono rispettare in maniera rigorosa i limiti acustici previsti dalla legge.

4. All'interno del pubblico esercizio è comunque consentita la diffusione di mero sottofondo musicale - musica d'ambiente o di semplice compagnia - connessa allo svolgimento dell'attività, ovvero è consentito l'utilizzo di televisori o apparecchiature similari, nel limite dell'orario di apertura del pubblico esercizio, fatto salvo l'obbligo da parte del titolare del rigoroso rispetto del livello sonoro in modo da non arrecare disturbo alla pubblica quiete, al riposo delle persone.

ART. 5 - AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO PICCOLO TRATTENIMENTO, NON CONFIGURANTE PUBBLICO SPETTACOLO

1. I titolari di pubblico esercizio che intendono effettuare trattenimenti musicali all'interno e all'esterno dei pubblici esercizi, a condizione che l'ingresso sia libero e gratuito, che l'attività di trattenimento sia complementare a quella prevalente di somministrazione, che nel locale non vi siano spazi espressamente destinati all'attività di spettacolo o ballo (pista da ballo, sedie disposte a platea, ecc), che il locale non pubblicizzi gli avvenimenti di spettacolo in modo che l'avventore si indirizzi in quel locale per la sola attività di somministrazione, che il prezzo delle consumazioni non sarà maggiorato rispetto ai prezzi normalmente praticati, ovvero non si configuri in genere l'attività di pubblico spettacolo per il quale è previsto il rilascio della licenza art. 68 del T.U.L.P.S., sono tenuti a presentare al Comune, corredata da:

- relazione tecnico-descrittiva a firma di un tecnico abilitato per intrattenimenti fino a 100 persone;
- nulla-osta SIAE;
- idonea documentazione di impatto acustico (relazione fonometrica), ai sensi della normativa vigente (L. 447 /95 e disposizioni attuative).



2. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività deve essere prodotta dall'interessato, a pena di irricevibilità, entro 15 giorni dalla data di inizio dell'attività di piccolo trattenimento.
3. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività completa, unitamente alla Relazione di valutazione preventiva dell'impatto acustico, viene trasmessa all'Ufficio Tecnico – Sportello Unico Attività Produttive ed Urbanistica dell'Ente tramite il portale di Infocamere www.impresainungiorno.it per rilascio del nulla osta acustico ambientale, attestante la conformità del piccolo trattenimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia di inquinamento acustico.
4. Il nulla osta acustico deve essere reso dall'Ufficio Tecnico ed Urbanistica entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione da parte dello SUAP.
5. In caso di inerzia dell'Ufficio Tecnico ed Urbanistica, ovvero qualora la stessa non renda il nulla-osta acustico entro il termine innanzi citato, senza adottare alcun provvedimento espresso di diniego, il nulla-osta acustico si intende tacitamente rilasciato a favore dell'interessato e dell'attività di piccolo trattenimento che si intende avviare.
6. L'istanza completa, ricevuta dallo SUAP, viene, altresì, trasmessa al Comando Vigili Urbani dell'Ente, ai fini del rilascio di apposito parere in merito alla presenza di eventuali cause ostative all'esercizio del trattenimento, afferenti la viabilità e la pubblica sicurezza.
7. Il parere deve esser reso dal Comando Vigili Urbani entro 7 giorni dal ricevimento della documentazione da parte dello SUAP.
8. In caso di inerzia del Comando Vigili Urbani, ovvero qualora la stessa non renda il parere espresso entro il termine innanzi citato, lo stesso si intende tacitamente rilasciato a favore dell'interessato e dell'attività di piccolo trattenimento.
9. A seguito del rilascio del nulla-osta acustico dell'Ufficio Tecnico Urbanistica e del rilascio del parere favorevole del Comando Vigili Urbani, o in caso di loro tacita formazione, lo SUAP dell'Ente, valutata l'assenza di ulteriori motivi ostativi provvede al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di piccolo trattenimento musicale, non configurante attività di pubblico spettacolo, in pubblico esercizio.

ART. 6 - AUTORIZZAZIONE DI POLIZIA AMMINISTRATIVA PER L'ESERCIZIO

PUBBLICO TRATTENIMENTO O SPETTACOLO.

Qualora ricorra almeno uno dei presupposti di cui all'art.3 comma 2) l'attività di trattenimento si configura come una distinta attività imprenditoriale organizzata, rispetto a quella di pubblico esercizio.

2. Ai fini dell'esercizio del pubblico trattenimento di cui al comma 1, **è necessario procedere a richiesta e rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di**



intrattenimenti in pubblico esercizio, da rilasciarsi ai sensi degli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S.

3. L'attività prevalente rimarrà quella di pubblico esercizio, generalmente di somministrazione di alimenti e bevande, mentre lo svolgimento di piccoli intrattenimenti sarà complementare.

ART. 7 - ISTANZA PER L'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE DI POLIZIA AMMINISTRATIVA ARTT. 68 E 69 T.U.L.P.S.

1. L'esercizio di un'attività di trattenimento e spettacolo in pubblico esercizio è soggetto a presentazione di apposita istanza e al rilascio dell'autorizzazione di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S.

2. L'istanza dell'interessato deve indicare:

- le sue generalità complete;
- l'attività che si vuole svolgere;

3. All'istanza devono essere allegati i seguenti documenti:

- relazione descrittiva esaustiva del tipo di attività, degli orari di svolgimento, degli impianti e delle attrezzature che verranno utilizzate, della capienza del locale (il numero massimo degli avventori verrà calcolato anche in funzione del numero di servizi igienici presenti nel locale);
- planimetria del locale con evidenziata l'area che si utilizzerà, la dislocazione dei posti a sedere e delle attrezzature, sottoscritta dal richiedente;
- documentazione di previsione di impatto acustico redatta da tecnico competente (art. 1 comma 4 della legge n.447 del 1995);
- certificato di Prevenzione Incendi se la capienza del locale risulta superiore alle 100 persone;
- certificazione di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S., che viene rilasciata dal Comune
- previo parere della Commissione Provinciale o Comunale di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo o presentazione di relazione da parte di un tecnico abilitato alla professione; utilizzando, secondo i casi ricorrenti (capienza inferiore o superiore alle 200 persone) le procedure degli articoli 141 - 141 bis e 142 del Regolamento T.U.L.P.S.;
- dichiarazione di assolvimento degli obblighi SIAE.

4. L'autorizzazione rilasciata è titolo di polizia a tutti gli effetti, e di conseguenza dovrà essere rilasciata a nome di una persona fisica, ed all'interno della stessa dovranno essere riportate le eventuali prescrizioni che il funzionario competente riterrà opportuno imporre quali, ad esempio:

- il rispetto degli orari di esercizio dichiarati, che non necessariamente dovranno coincidere con quelli massimi relativi all'attività di somministrazione;



- il contenimento della rumorosità;
- il divieto di effettuare spettacoli od intrattenimenti che possano turbare la moralità pubblica ed il buon costume (eventualmente imporre il divieto di ingresso ai minori di anni 18 durante lo svolgimento degli stessi);
- il divieto di modifica dei locali e delle attrezzature senza la preventiva autorizzazione;
- il rispetto del limite di capienza massima consentito (che viene riportato nel
- certificato di cui all'art. 80 T.U.L.P.S.).

ART. 8 CONTROLLI

1. Scopo principale dell'attività di vigilanza è quello di impedire l'insorgere di rischi per la pubblica incolumità degli avventori e tutto quello che possa costituire un pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

2. L'azione principale degli organi di vigilanza è quella di prevenzione mediante informazione a favore dei titolari di attività.

3. Al fine di una efficace azione di contrasto alle attività illecite, il Comando Vigili Urbani dell'Ente provvede all'effettuazione di un attento controllo del territorio, mediante raccolta di informazioni (manifesti pubblicitari, volantinaggio, passaparola o commenti fra i giovani, lamentele di persone residenti attorno ai pubblici esercizi) oppure di segnali particolari (presenza di numerosi veicoli al di fuori dei locali, gruppi di persone in attesa davanti agli ingressi dei locali, emissione di suoni musicali o di forte chiacchierio dai locali, conferimento sulla via pubblica di elevati quantitativi di contenitori vuoti di bevande) ove solitamente ciò non avviene, che possono far nascere legittimi dubbi sulla presenza di particolari attività.

4. In caso di situazioni illecite l'intervento dovrà essere tempestivo ed efficace.

ART. 9 - SANZIONI

1. Un'attività di spettacolo od intrattenimento svolta in assenza dei requisiti di agibilità (art.80 T.U.L.P.S.) è sanzionata penalmente ai sensi dell'art. 681 del Codice Penale con possibilità di sequestro dell'immobile e delle attrezzature ai sensi dell'art. 321 del Codice di Procedura Penale.

2. L'uso di locali privi del Certificato di Prevenzione Incendi comporta l'emanazione di ordinanza per la cessazione immediata dell'attività.

3. L'attività di spettacolo od intrattenimento svolta in assenza dell'autorizzazione amministrativa (art. 68 T.U.L.P.S.) è sanzionata ai sensi dell'art. 666 del Codice Penale, depenalizzata dal decreto legislativo n.507 del 1999 con applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa per la quale però non è ammesso il pagamento in misura ridotta.



L'autorità competente, contestualmente all'ingiunzione di pagamento, dispone la cessazione immediata dell'attività svolta illecitamente.

4. In caso di violazione delle norme contenute nella presente ordinanza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalla legislazione vigente in materia di disturbo della quiete pubblica, inquinamento acustico e attività abusiva di pubblico spettacolo, il trasgressore è tenuto al pagamento della somma di euro 500,00, quale sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7bis, comma 1bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, da versare sul c/c postale dell'Ente.

5. In caso di recidiva le autorizzazioni di polizia amministrativa possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, per abuso della persona autorizzata. ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S.

ART. 10 - NORME FINALI

L Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla vigente normativa in materia.